

**Bur n. 65 del 11/08/2009**

Sanità e igiene pubblica

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 2156 del 14 luglio 2009

Sanità Area Dirigenza Medica e Veterinaria. Approvazione Protocollo di Intesa del 22 giugno 2009. Modalità di riposo giornaliero di cui all'art. 7 del CCNL della Dirigenza Medico Veterinaria del 17.10.2008.

**(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)**

[IL VICE PRESIDENTE Dott. Franco Manzato, riferisce quanto segue.

L'articolo 41, comma 13 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 , convertito nella L. 6 agosto 2008 n. 133 ha disapplicato nei confronti del personale dirigenziale degli enti e delle aziende del S.S.N., tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs 8 aprile 2003 n. 66 (che sancisce il diritto del lavoratore ad un riposo minimo delle 11 ore consecutive ogni 24 ore) attribuendo alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata al pieno recupero delle energie psicofisiche.

L'art. 5, comma 1, lett. K), del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 17 ottobre 2008 dispone che, ferma restando l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del d.lgs 165 del 2001, le Regioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo in materia di criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all'art. 7 dello stesso CCNL.

L'art. 7 del predetto CCNL , nel dettare particolari disposizioni in materia di riposo giornaliero, al fine di conformare l'impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, stabilisce, al comma 2, che la contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio di quella successiva.

In data 22 giugno 2009, l'Assessore alle Politiche Sanitarie e le OO.SS della dirigenza medica e veterinaria firmatarie del CCNL del 17 ottobre 2008 hanno sottoscritto, a conclusione del confronto sulla predetta questione, il protocollo d'intesa, allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante ed essenziale (**Allegato A**), e con il quale sono state dettate le linee di indirizzo regionali alle aziende ed agli enti del Servizio Socio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 5 del predetto CCNL.

**LA GIUNTA REGIONALE**

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

– visto l'art. 41, comma 13 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 , convertito nella L. 6 agosto 2008 n. 133;

– visto l'art. 5, comma 1, lett. K), del CCNL del 17 ottobre 2008;


– visto l'art. 7, comma 2, del CCNL del 17 ottobre 2008;]

delibera

di approvare il protocollo d'intesa, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante ed essenziale (**Allegato A**), sottoscritto dall'Assessore alle Politiche Sanitarie e dalle OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria, in data 22 giugno 2009, concernente la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all'art. 7 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 17 ottobre 2008.

Oggi, 22 giugno 2009, a Venezia, presso la sede della Giunta Regionale - Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, ha avuto luogo l'incontro tra la Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza medico-veterinaria.

L'Assessore alle Politiche Sanitarie  
Ing. Sandro Sandri




Per le Organizzazioni Sindacali:


ANAAO-ASSOMED




CGIL MEDICI




CIMO ASMD



CIVEMP




FEDERAZIONE CISL MEDICI COSIME






FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE ALLA UIL

  
\_\_\_\_\_  
FESMED  
\_\_\_\_\_

UMSPED




  
\_\_\_\_\_

Le parti sottoscrivono il presente documento di intesa per l'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lett. k), del CCNL del 17.10.2008, concernente la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all'art. 7 dello stesso CCNL.

Le parti prendono atto che:

- l'articolo 41, comma 13 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disapplicato nei confronti del personale dirigenziale degli enti e delle aziende del SSN, tra l'altro, la disposizioni di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (che dispone il diritto del lavoratore ad un riposo minimo di undici ore consecutive ogni 24 ore) attribuendo alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata al pieno recupero delle energie psico fisiche;

- l'articolo 7 del CCNL del 17.10.2008 contiene disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero stabilendo, al comma 2, al fine di conformare l'impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, che la contrattazione integrativa debba prevedere in particolare, dopo il servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata in





ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio di quella successiva.

Ciò premesso, le parti, al fine di assicurare ai dirigenti una protezione adeguata e di evitare rischi all'utenza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, sia in regime ordinario che in libera professione, convengono che, in sede di contrattazione integrativa, il periodo di riposo previsto dall'art. 7 sopra citato immediatamente dopo l'effettuazione della guardia notturna o della turnazione notturna sia determinato in 11 ore.

Eventuali deroghe che risultino in diverse modulazioni andranno rapportate a temporanee, specifiche e documentate situazioni organizzative definite a livello di confronto aziendale.

Nelle quarantotto ore va inoltre di norma prevista una sola guardia notturna e il pomeriggio precedente detta guardia deve essere di riposo.

In sede di Conferenza Permanente, al fine di verificare in modo preciso eventuali specifiche criticità organizzative, verrà monitorata l'applicazione del presente accordo a sei e a dodici mesi.

A collection of approximately seven handwritten signatures in blue and brown ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures are stylized and vary in complexity, with some appearing to be initials or full names.